



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI SALERNO -sez. lavoro e previdenza -

Il Giudice unico dr.ssa AnnaMaria Lionetti in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 21.2.2013 ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella causa iscritta al n°2028/12 del ruolo lav. e vertente

TRA

S.I.L.P. - Sindacato Italiano Lavoratori della Polizia - in persona del legale rapp.te p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to C. Volpe in virtù di mandato in calce al ricorso.

Ricorrente

E

Ministero dell'Interno - Questura di Salerno - in persona del Ministro p.t. rapp.to e difeso dall'Avvocatura dello Stato - distretto di Salerno -

Convenuto

OGGETTO: opposizione ex art.28 l.n.300/70

## MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 5.3.2012 il S.I.L.P. - Sindacato Italiano Lavoratori della Polizia - proponeva opposizione avverso il decreto pronunciato ex art.28 l.n.300/70 in data 17.2.2012 con il quale era stata respinta la domanda di accertamento della condotta antisindacale del Ministero convenuto, deducendo: l'inapplicabilità del d.lgs. n.150/09 al settore della pubblica sicurezza, l'antisindacalità delle condotte denunciate, la violazione dell'art.8 co. 3 dell'a.n.g. e la conseguente inapplicabilità della disciplina del cambio turno, l'errato inquadramento della condotta tenuta dal dirigente del Commissariato di Battipaglia e la conseguente antisindacalità della stessa, l'illegittimità della mancata attivazione della

procedura di cui all'art.7 co.6 dell'a.n.q., l'irrilevanza dell'elemento psicologico ai fini della configurabilità dell'antisindacalità della condotta, chiedeva accertare l'antisindacalità delle condotte denunciate e condannare la Questura di Salerno al risarcimento del danno in favore dell'o.s. ricorrente mediante l'obbligo di pubblicazione del dispositivo sulla stampa locale ovvero nelle forme e nei contenuti ritenuti di giustizia, con vittoria di spese.

Si è costituito Ministero dell'Interno - Questura di Salerno - eccependo l'inapplicabilità dell'a.n.q. richiamato, la legittimità delle condotte denunciate, previa esatta individuazione delle norme dell'a.n.q. che regolamentano le singole fattispecie, e chiedendo il rigetto della domanda, vinte le spese.

- Preliminarmente deve rilevarsi l'applicabilità al personale delle forze della Polizia di Stato delle disposizioni introdotte dal d. lgs. n.150/09 in materia di contrattazione collettiva; stante, infatti, la riserva espressa all'art.1 del d. lgs. in esame per effetto della quale i rapporti di lavoro con le tipologie di dipendenti pubblici, compresi gli appartenenti alla Polizia di Stato, continuano a rimanere disciplinati dai rispettivi ordinamenti (art.3 co. 1 d. lgs. n.165/01), nel medesimo articolo è contenuta un'ulteriore disposizione per effetto della quale le norme del d. lgs. "recano altresì norme di raccordo per armonizzare con la nuova disciplina i procedimenti negoziali, di contrattazione e di concertazione di cui all'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 195, 19 maggio 2000, n. 139, 13 ottobre 2005, n. 217, e 15 febbraio 2006, n. 63.". E' evidente che la norma richiamata va interpretata nel senso di ricomprendere nell'espressione "i procedimenti negoziali, di contrattazione e di concertazione" le disposizioni attinenti sia all'oggetto della contrattazione collettiva (art.54 co.1) sia alla fase transitoria relativa alla durata dei contratti integrativi vigenti all'epoca di entrata in vigore del d. lgs. n.150 cit. Diversamente ritenendo si giungerebbe alla conclusione, evidentemente in contrasto con le esigenze di armonizzazione richiamate dalla norma riportata, che proprio nei settori del pubblico impiego particolarmente caratterizzati dalla tutela di interessi pubblici di pregnante rilevanza - quali l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, alla efficiente tutela dei quali sono, altresì, funzionalizzati gli stessi rapporti di sovraordinazione tra gli addetti alle singole strutture organizzative - rimarrebbero disciplinate dalla

contrattazione collettiva materie non strettamente attinenti al rapporto di lavoro pubblico bensì relative, tra le altre, all'organizzazione degli uffici e, dunque, alla funzionalità stessa del servizio, che il legislatore ha espressamente inteso riservare alla legge.

Ciò posto, va affermata l'applicabilità al settore della Polizia di Stato sia dell'art. 54 cit. che dell'art. 65 co. 1 d. lgs. n. 150 cit. il quale, nell'indicare nel 31.12.2010 il termine per l'adeguamento del cc.cc.ii. vigenti alla data di entrata in vigore del d. lgs. stesso "alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto", prevede, al 5° comma che "Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso.". Tale ultimo comma è stato oggetto di interpretazione autentica che ha fatto chiarezza sull'ambito di applicabilità della normativa sancendo che "le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento dell'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi nazionali" (art 5 co.2 d. lgs. n.141/11).

Alla luce della disposizioni richiamate, dunque, deve affermarsi l'immediata applicabilità dell'art. 65 co. 1 e 2 d. lgs. n. 150 cit. con conseguente caducazione dall'1.1.2011 dell'a.n.q. nella parte in cui disciplina la materia dell'organizzazione degli uffici ormai riservata alla legge.

Né può attribuirsi rilevanza al blocco della contrattazione collettiva disposto con l'art. 9 c. 17 l.n. 122/10 stante la chiara ed inequivoca formulazione della legge di interpretazione autentica la quale, intervenuta successivamente, ha confermato l'immediata vigenza, tra le altre, delle disposizioni relative agli ambiti disciplinati rispettivamente dalla legge e dagli accordi collettivi. Sotto tale profilo, inoltre, è influente il richiamo alla circolare del Dipartimento di P.S. del 8.3.2010 essendo anch'essa precedente alla norma di interpretazione autentica più volte richiamata.

— In applicazione dell'art. 54 d. lgs. n. 150 cit., dunque, rientrando l'articolazione del turni di servizio ed il mutamento degli stessi nei poteri di organizzazione dell'ufficio ormai sottratti alla

contrattazione collettiva, deve rilevarsi l'inapplicabilità della disciplina contrattuale invocata.

In ogni caso, seppure si ritenesse perdurante la vigenza dell'a.n.q. all'epoca alla quale risalgono le condotte denunciate, deve affermarsi che nessuna di esse integra gli estremi della condotta antisindacale per come delineata dall'art. 28 l.n. 300 cit. Preliminarmente si osserva che relativamente a tale strumento processuale, diretto a reprimere la condotta antisindacale del datore di lavoro, si individuano, quali requisiti per la configurabilità della stessa, anzitutto, la sua attualità intesa, in senso lato, anche con riferimento alla permanenza dei suoi effetti nonché l'idoneità ad impedire l'esercizio delle prerogative o delle libertà sindacali, ovvero del diritto di sciopero; l'ulteriore elemento della riferibilità psicologica della condotta stessa al datore di lavoro è stato variamente considerato talvolta come necessario ad integrare la fattispecie illegittima, tal'altra, oggettivizzando l'illecito, quale requisito non costitutivo.

Passando all'esame dei singoli episodi, con riferimento alla modifica della tipologia dell'orario al personale addetto all'o.p. Questura che svolgeva l'orario di servizio continuativo senza che fossero state raggiunte le relative intese con le co.ss., si ritiene che non si configuri la lamentata violazione dell'art. 8 co. 3 dell'a.n.q. stante l'inapplicabilità dello stesso. Premesso che tale norma condiziona l'attuazione di "orario o articolazioni di turno diversi da quelli di cui al comma 1" al previo accordo con le segreterie provinciali delle co.ss. e che al menzionato co. 1 sono individuati i quadranti giornalieri nell'ambito dei quali sono articolati i turni settimanali, si ritiene che essa disciplina l'ipotesi caratterizzata dalla stabile deroga ai quadranti giornalieri di cui al richiamato co. 1 nell'articolazione degli orari ovvero dei turni. Tale interpretazione trova conferma nell'art. 7 co. 6 il quale, richiamando gli orari previsti rispettivamente per i servizi continuativi e non continuativi dai successivi artt. 8 e 9, prevede che l'adozione di orari diversi "per comprovate e specifiche esigenze" sia disposta "previe intese" con le co.ss. ovvero, per eccezionali e imprevedibili esigenze, informando le stesse. Entrambe le richiamate ipotesi di modifica dell'orario di servizio sono relative, non singoli dipendenti ovvero situazioni occasionali, bensì alla diversa articolazione del servizio per una pluralità di dipendenti determinata da oggettive esigenze di servizio, di cui l'esigenza del previo accordo con le co.ss. ovvero dell'informativa alle

stesse. Quando, al contrario, la modifica dell'orario di servizio attiene a singoli dipendenti ed ha carattere episodico ed occasionale non può che essere ricondotta nella diversa ipotesi del cambio turno per l'attuazione del quale, non investendo una pluralità di lavoratori né comportando modifiche dell'orario stabili ovvero "per periodo determinati", non è previsto alcun intervento delle co.ss.

Le denunciate modifiche dell'orario di lavoro intervenute nel primo settore o.p. della Questura di Salerno avendo interessato singoli dipendenti ed avendo avuto carattere meramente occasionale non possono ricomprendersi nell'ipotesi disciplinata dal combinato disposto degli artt. 7 e 8 cit.

Né, alla luce della suseposta interpretazione delle citate disposizioni può attribuirsi rilievo alla circostanza che alcune modifiche dell'orario di servizio sono state comunicate alle co.ss.; l'avvenuta comunicazione, infatti, non comporta l'effettiva riconducibilità della fattispecie concreta all'ipotesi contrattuale ed, inoltre, dalle comunicazioni in oggetto emerge che la modifica dell'orario ha sempre riguardato più di un dipendente.

Quanto alla omessa indicazione dell'orario giornaliero nella programmazione dei turni di servizio settimanale presso il Commissariato di Battipaglia va richiamato il requisito della attualità della condotta da intendersi con riferimento sia alla permanenza degli effetti lesivi della stessa sia alla sua portata intimidatoria ovvero alla situazione di incertezza che ne consegue "suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale." (Cass.sez. Lav. n.11741/05).

Nella fattispecie in esame non si rileva l'attualità della condotta nei termini delineati; ed invero, le dedotte violazioni nella programmazione dei turni sono state oggetto di comunicazione riservata inviata dal Questore al dirigente del Commissariato di Battipaglia in data 24.9.2011 con la quale quest'ultimo è stato invitato a dare corretta ed uniforme attuazione alle disposizioni contrattuali. Rilevato che la condotta denunciata attiene al primo semestre dell'anno 2001 e che, successivamente alla richiamata nota, in mancanza di specifiche allegazioni, deve ritenersi che la condotta stessa sia cessata, va escluso che all'epoca del deposito del ricorso ex art.28 cit. persistesse il requisito dell'attualità.

Peraltro, si ritiene che nell'ipotesi in oggetto difetti, altresì, il requisito della antisindacalità del comportamento denunciato;

va premesso, infatti, che non ogni inadempimento contrattuale assume valenza sotto il profilo della lesione delle situazioni giuridiche collettive riconosciute in capo all'o.s. poiché "la lesione di queste situazioni soggettive del sindacato si ha in presenza di atti e comportamenti del datore di lavoro che meritano la qualificazione di antiggiuridicità in quanto impediscono, compromettono in vario modo, limitano l'esercizio delle libertà e attività garantite al sindacato, con l'ulteriore precisazione che rileva esclusivamente la lesione oggettiva degli interessi collettivi di cui il sindacato è portatore. La definizione del concetto di libertà e attività sindacale si ottiene, in positivo, riconducendo a tale ambito tutte le attribuzioni di cui il sindacato è titolare ai fini della tutela di interessi collettivi; in negativo, collocando fuori del suo ambito, la sfera degli interessi morali e patrimoniali dei singoli lavoratori." ( ex plurimis Cass. sez. Lav. n.10031/02).

Alla luce della individuazione degli interessi giuridicamente rilevanti dei quali è portatore il sindacato ed alla lesione dei quali è finalizzata in via esclusiva la tutela mediante inibitoria ex art.28 cit., si osserva che le modalità di pubblicità dei turni settimanali ed il puntuale e corretto contenuto degli stessi non attengono all'attività sindacale; l'art. 7 co.8 dell'a.q.n. richiamato in ricorso, infatti, non prevede alcuna forma di partecipazione delle co.ss. all'attività di comunicazione della programmazione settimanale, seppure nella modalità della mera informativa, sicchè l'eventuale violazione delle relative disposizioni attiene esclusivamente al rapporto di lavoro pubblico senza che possa essere traslata sul piano della tutela di posizioni collettive facenti capo alle co.ss.

Ciò trova positivo riscontro nella lamentata impossibilità per il dipendente, al quale venga cambiato il turno di servizio, di beneficiare della relativa indennità in assenza di puntuale pubblicità dei turni stessi; la previsione di tale emolumento conferma che la violazione della disposizione contrattuale richiamata lede un diritto riconducibile esclusivamente alla sfera soggettiva del singolo dipendente il quale è unico legittimato ad agire senza che si configuri una alcuna posizione giuridica suscettibile di tutela in capo all'o.s.

In ordine alla omessa informazione alle co.ss. dell'impiego del personale in servizio non continuativo in orario di servizio continuativo non sussiste la violazione dell'art. 7 co.7 essendo tale peculiare ipotesi disciplinata dalla norma speciale di cui all'art.9 co.6 la quale per l'ipotesi in cui detto personale debba

essere impiegato in servizi continuativi o in servizi di ordine pubblico "per particolari ed improrogabili esigenze di servizio" non prevede alcun obbligo di informativa ai sindacati. Quanto all'eventuale violazione dei criteri previsti dall'art.9 co.6 deve ancora una volta rilevarsi che, in assenza di specifiche posizioni facenti capo alle co.ss. in termini di violazione di obblighi di concertazione ovvero di informativa, eventuali violazioni assumono rilevanza esclusivamente nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico.

Non può, poi, condividersi la prospettazione attorea con riferimento alla mancata attivazione della procedura di cui all'art.7 co.6 a.n.q. relativamente alla comunicazione della Questura relativa all'impiego di n.4 unità sul quadrante 19,00 / 01,00 nella consapevolezza che l'esigenza di servizio si sarebbe protratta per più di tre giorni. Rimane, infatti, un'affermazione meramente apodittica quella di parte ricorrente secondo la quale l'esigenza in oggetto non si sarebbe esaurita in tre giorni avendo l'organismo sindacale omissso di adempiere all'onere di specifica eccezione e prova sul punto; parte convenuta, dal canto suo, ha allegato e provato che l'esigenza di servizio non si è protratta oltre tre giorni consecutivi e che di ciò erano state informate le co.ss. dalla stessa funzionaria che ha reso le sommarie informazioni sul punto in sede di procedimento cautelare. La genericità delle contestazioni mosse alle dichiarazioni rese dalla funzionaria dr.ssa Acconcia, basate sulla inattendibilità della stessa mutuata esclusivamente dal ruolo da ella ricoperto e non supportate da oggettive allegazioni di circostanze idonee a contrastare il contenuto delle dichiarazioni stesse, rendono utilizzabili anche in questa sede tali dichiarazioni con conseguente inconfigurabilità dell'allegata condotta illegittima. In conclusione, non essendo stata accertata alcuna violazione delle disposizioni contrattuali richiamate, già ritenute non vigenti risalendo, i fatti dedotti, ad epoca successiva al 31.12.2010, la domanda va respinta.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella parte dispositiva.

P.Q.M.

Rigetta la domanda e condanna il S.I.L.P. - Sindacato Italiano Lavoratori della Polizia - in persona del legale p.t. al pagamento delle spese di giudizio liquidate, ex d.m. n.140/12, nella somma complessiva di E.1225,00.

In Salerno li 21.2.2013

Il Giudice  
[Signature]  
[Stamp]